

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**507 / 2025 del 31/12/2025**

**Oggetto: PROCEDURA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 117/2017, PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO DI BASE E ALTRE ATTIVITÀ DA GARANTIRE IN OCCASIONE DELLA XXV EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DELLA XIV EDIZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO - CORTINA 2026. APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO E RELATIVI ALLEGATI.**

---

**OGGETTO:** PROCEDURA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 117/2017, PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO DI BASE E ALTRE ATTIVITÀ DA GARANTIRE IN OCCASIONE DELLA XXV EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DELLA XIV EDIZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO - CORTINA 2026. APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO E RELATIVI ALLEGATI.

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

#### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**PREMESSO**, altresì, che:

- dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 si svolgeranno la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali e la XIV edizione dei Giochi Paralimpici invernali, ("Milano - Cortina 2026"), ospitate da Lombardia, Veneto e Province Autonome di Bolzano e Trento, che verranno organizzate su quattro cluster territoriali (Milano, Valtellina, Cortina, Val di Fiemme);
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024, D.G.R. n. XII/2931 del 05/08/2024 e D.G.R. n. XII/3720 del 30/12/2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ha individuato l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda quale "Ospedale Olimpico";
- AREU ha il compito, insieme all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, di garantire tutto quanto necessario affinché vengano realizzate tutte le attività e le procedure propedeutiche ad assicurare il raggiungimento del migliore obiettivo possibile in ordine all'assistenza sanitaria dedicata alla manifestazione sportiva olimpica;

**ATTESO** che l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota prot. n. 30018 del 04/09/2025 di cui al prot. AREU n. 2025/26547 del 04/09/2025, ha conferito espressa delega ad AREU per "l'esecuzione di tutte le necessarie procedure dedicate allo svolgimento di un'istruttoria pubblica rivolta alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55,

comma 3, D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore nonché di quanto specificatamente disposto dal Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e di tutte le altre attività necessarie (come meglio definite in seguito e nell'allegato al presente documento) da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026", precisando tra l'altro che:

- i servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina nazionale e regionale di riferimento;
- lo strumento giuridico individuato per lo svolgimento dell'attività è la co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), quale strumento in grado di consentire alla pubblica amministrazione di collaborare con gli enti del terzo settore (ETS) per la realizzazione di progetti di interesse generale;
- a conclusione della procedura, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda stipulerà con i soggetti individuati da AREU le relative convenzioni e provvederà alle conseguenti attività amministrative e alla corresponsione diretta dei connessi oneri economici derivanti dalla procedura effettuata da AREU;
- l'importo economico a disposizione dell'ASST GOM Niguarda, quale contributo per le attività oggetto della co-progettazione, è stimato in € 2.100.000,00. Dette risorse sono ricomprese tra quelle previste nel Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 di cui alla DGR n. XII/2931/2024, Allegato 1;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 16 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" nel quale si prevede che l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera ed inoltre che la stessa promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della L. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- la sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 26 giugno 2020 che ha affermato importanti principi di diritto sul ruolo del Terzo Settore e sulla particolare relazione con gli enti pubblici, introducendo il concetto di “amministrazione condivisa”;
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023, “Codice dei Contratti Pubblici”, secondo cui in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccatissima valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguitamento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, escludendo dal campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore;

**DATO ATTO** che con delibera del Direttore Generale n. 326/2025 AREU ha:

- preso atto che l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota prot. n. 30018 del 04/09/2025 di cui al prot. AREU n. 2025/26547 del 04/09/2025, ha conferito espressa delega ad AREU per “l'esecuzione di tutte le necessarie procedure dedicate allo svolgimento di un'istruttoria pubblica rivolta alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore nonché di quanto specificatamente disposta dal Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e di tutte le altre attività necessarie (come meglio definite in seguito e nell'allegato al presente documento) da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026”;
- indetto, pertanto, una procedura pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”, per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici e della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano – Cortina 2026;
- autorizzato l'avvio della relativa procedura tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e ss. di cui al precedente punto n. 1;

**VISTO** altresì che l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota prot. n. 45274 del 24/12/2025 di cui al prot. AREU n. 2025/28594 del 29/12/2025, fermo quanto previsto nella sopracitata delega di cui al prot. AREU n. 2025/26547 del 04/09/2025, ha precisato che l'importo economico a disposizione quale contributo massimo per le attività oggetto di co-progettazione è rimodulato in complessivi € 2.200.000,00 (con un'integrazione delle risorse economiche messe a disposizione pari a ulteriori € 100.000,00), da ricomprendersi tra le risorse previste nel Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dell'Evento Olimpico, di cui alla D.G.R. n. XII/2931/2024, Allegato 1,

tabella “Ripartizione dei costi degli interventi per anno”;

**RICHIAMATI** gli incontri di co-progettazione e i relativi verbali del RUP n. 1 del 08/10/2025, n. 2 del 17/10/2025, n. 3 del 29/10/2025, n. 4 del 11/11/2025, n. 5 del 17/11/2025, n. 6 del 19/11/2025, n. 7 del 03/12/2025, n. 8 del 11/12/2025, n. 9 del 17/12/2025 e n. 10 del 22/12/2025 (agli atti di questa Agenzia);

**DATO ATTO** che AREU con comunicazione del 24/12/2025 ha trasmesso ai soggetti partner l'ultima versione del “Piano di gestione del progetto” relativo alla procedura di co-progettazione come elaborato e costruito nel corso degli incontri, contenente la pianificazione dell'attività, la definizione degli aspetti economici e le modalità di rendicontazione e ha richiesto ad ogni Ente Partner di restituire il prospetto di suddivisione delle attività e relative risorse economiche per quanto di propria competenza;

**VISTE** le note del 29/12/2025 e del 30/12/2025 con le quali gli Enti Partner hanno restituito il prospetto compilato necessario per perfezionare e aggiornare tutti i documenti finali della co-progettazione (piano di gestione del progetto definitivo, schema di convenzione e relativi allegati);

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra esposto:

1. di approvare ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso il “Piano di gestione del progetto” definitivo come descritto nell'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale definisce l'attività prestata dai singoli Enti Partner individuati e i relativi contenuti economici;
2. di approvare la versione definitiva dello schema di convenzione e i relativi allegati aggiornati nell'ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione (allegato 2, parte integrante del provvedimento);
3. di procedere alla trasmissione dei documenti di cui al punto 1 e 2 all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che stipulerà, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso di co-progettazione, con gli Enti Partner individuati dalla procedura di AREU la relativa convenzione e provvederà alle conseguenti attività amministrative e alla corresponsione diretta dei connessi oneri economici;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto e approvare le risultanze dell'attività svolta dal tavolo di co-progettazione, come risultante dai verbali del RUP agli atti di questa Agenzia;
2. di approvare ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso il “Piano di gestione del progetto” definitivo elaborato dal tavolo di co-progettazione come descritto nell'ALLEGATO 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il

quale definisce l'attività prestata dai singoli Enti Partner individuati e i relativi contenuti economici;

3. di approvare la versione definitiva dello schema di convenzione e i relativi allegati aggiornati nell'ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione (ALLEGATO 2, parte integrante del provvedimento);
4. di procedere alla trasmissione dei documenti di cui al punto 2 e 3 all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che stipulerà con gli Enti Partner individuati dalla procedura di AREU, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso di co-progettazione, la relativa convenzione e provvederà alle conseguenti attività amministrative e alla corresponsione diretta dei connessi oneri economici;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia;
6. di confermare quale Responsabile del Procedimento di selezione degli Enti del Terzo Settore e di co-progettazione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e ss., il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti, Dott. Alessandro Gervasi;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Annalisa Bodina

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO DI BASE PER LA XXV EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO – CORTINA 2026**

A seguito della delega dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda nei confronti di AREU, pervenuta con nota prot. n. 30018 del 04/09/2025 e di cui al prot. AREU n. 2025/26547 del 04/09/2025, con **deliberazione AREU n. 326 del 05.09.2025** si è dato avvio alla procedura pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici e della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano – Cortina 2026.

Con successiva **deliberazione AREU n. 358 del 06.10.2025** è stato definito di ammettere e convocare gli ETS, come sotto riportato, alla fase della coprogettazione come disciplinata dall'art. 9 dell'Avviso:

GRADUATORIA	ETS PARTECIPANTE
1	ANPAS LOMBARDIA
2	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV
3	RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ
4	HIGH CARE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
5	ATA SOCCORSO ONLUS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO

Nell'ambito della procedura di coprogettazione è stato ricordato come ai sensi della DGR XII/2931 del 05.08.2024, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda sia ente attuatore per la realizzazione dell'evento sportivo "Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026", e come l'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) rivesta un ruolo fondamentale nella gestione dell'assistenza sanitaria nelle Venue olimpiche e in generale nell'organizzazione dei Giochi Olimpici, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, con particolare riferimento alle attività di logistica e di gestione e coordinamento delle squadre di soccorso.

Invece, con riferimento all'attività che gli ETS, partecipanti alla procedura di coprogettazione, dovranno svolgere, si è preso atto che gli eventi olimpici sono previsti presso le seguenti località con le date indicate di seguito:

<b>CLUSTER MILANO</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
Broadcasting Center e Main Media Center (Padiglioni Fiera Milano City)	06/01/2026	22/03/2026
Villaggio Olimpico	24/01/2026	18/03/2026
Policlinico	24/01/2026	18/03/2026
Quartier Generale CIO, CONI, COGO ecc. (Hotel The Westing Palace in Piazza Repubblica)	23/01/2026	16/03/2026
Stadio San Siro	19/01/2026	06/02/2026
Speed Skating Stadium (Rho Fiera)	25/01/2026	28/02/2026
Ice Skating Arena (Assago)	25/01/2026	28/02/2026
Ice Hockey Arena (Santa Giulia IH1)	25/01/2026	28/02/2026
Ice Hockey Arena (Rho IH1)	25/01/2026	28/02/2026

<b>CLUSTER BORMIO</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
Villaggio Olimpico	24/01/2026	24/02/2026
Policlinico	24/01/2026	24/02/2026
Pista Stelvio	15/01/2026	28/02/2026

<b>CLUSTER LIVIGNO</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
Villaggio Olimpico	24/01/2026	24/02/2026
Policlinico	24/01/2026	24/02/2026
Snow Park Mottolino	15/01/2026	26/02/2026
Aerials & Moguls Park – Carosello	22/01/2026	26/02/2026

Ciò premesso, nell'ambito del Servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base, in collaborazione tra gli Enti partecipanti alla coprogettazione, il referente di Fondazione Milano Cortina (responsabile dell'organizzazione delle Olimpiadi

Inverni 2026) e AREU, è stato predisposto il Piano Sanitario di dettaglio, che non comprende le attività dei Mezzi di base a potenziamento del soccorso sul territorio.

Si riportano di seguito le attività, suddivise per Tipologia/Profilo, Cluster e Venue, espresse in ore, raggruppate per:

- Mezzi e risorse materiali;
- Tipologie di soccorritore;

che verranno attuate dai soggetti Partner nel corso della manifestazione olimpica, al fine di garantire i contingenti necessari previsti dall'organizzazione dell'evento.

<b>Tipologie coprogettazione Mezzi e risorse materiali</b>	<b>Cluster</b>	<b>Venue</b>	<b>Totale (h)</b>
<b>MSB (Mezzo Sanitario di Base)</b>	<b>MILANO</b>	MMC (Main Media Centre)	2.136
		POLICLINICO MILANO	1.224
		WESTIN PALACE	1.300
		SAN SIRO	365
		SPEED SKATING STADIUM	483
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	1.166
		MILANO HOCKEY 1	1.201
		MILANO HOCKEY 2	615
	<b>BORMIO</b>	VILLAGGIO OLIMPICO BORMIO	672
		POLICLINICO BORMIO	336
		BORMIO	787
	<b>LIVIGNO</b>	VILLAGGIO OLIMPICO LIVIGNO	672
		POLICLINICO LIVIGNO	336
		LSP MOTTOLO	1.117
		LAM CAROSELLO	460
<b>MSB Totale</b>			<b>12.869</b>
<b>CMR (Centro Medico di Rianimazione)</b>	<b>MILANO</b>	POLICLINICO MILANO	1.224
		SAN SIRO	17
		SPEED SKATING STADIUM	261
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	431
		MILANO HOCKEY 1	397
		MILANO HOCKEY 2	310
	<b>BORMIO</b>	POLICLINICO BORMIO	672
		BORMIO	345
	<b>LIVIGNO</b>	POLICLINICO LIVIGNO	672
		LSP MOTTOLO	620
		LAM CAROSELLO	139
<b>CMR Totale</b>			<b>5.088</b>
<b>VETTURA/DISABILI</b>	<b>MILANO</b>	POLICLINICO MILANO	1.224
		WESTIN PALACE	276
	<b>BORMIO</b>	POLICLINICO BORMIO	672
	<b>LIVIGNO</b>	POLICLINICO LIVIGNO	672
<b>VETTURA/DISABILI Totale</b>			<b>2.844</b>
<b>MOTOSLITTA/QUAD</b>	<b>BORMIO</b>	BORMIO	567

<b>Tipologie coprogettazione Mezzi e risorse materiali</b>	<b>Cluster</b>	<b>Venue</b>	<b>Totale (h)</b>
<b>MOTOSLITTA/QUAD Totale</b>	<b>LIVIGNO</b>	LSP MOTTOLINO	832
		LAM CAROSELLO	467
<b>ZAINO SQUADRE APPIEDATE Totale</b>			<b>1.867</b>
<b>ZAINO SQUADRE APPIEDATE</b>	<b>MILANO</b>	SAN SIRO	578
		SPEED SKATING STADIUM	1.180
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	2.383
		MILANO HOCKEY 1	2.670
		MILANO HOCKEY 2	1.521
	<b>BORMIO</b>	BORMIO	233
	<b>LIVIGNO</b>	LSP MOTTOLINO	1.379
		LAM CAROSELLO	177
<b>ZAINO SQUADRE APPIEDATE Totale</b>			<b>10.120</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>32.788</b>

<b>Profili coprogettazione tipologia di soccorritore</b>	<b>Cluster</b>	<b>Venue</b>	<b>Totale (h)</b>
<b>OPERATORE MEDICAL STATION (MS)</b>	<b>MILANO</b>	MMC	1.908
		WESTIN PALACE	1.300
		SAN SIRO	66
		SPEED SKATING STADIUM	372
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	149
		MILANO HOCKEY 1	914
		MILANO HOCKEY 2	463
	<b>BORMIO</b>	BORMIO	544
	<b>LIVIGNO</b>	LSP MOTTOLINO	1.094
		LAM CAROSELLO	442
<b>OPERATORE MEDICAL STATION Totale</b>			<b>7.251</b>
<b>SOCCORRITORE</b>	<b>MILANO</b>	MMC	4.272
		POLICLINICO MILANO	6.120
		WESTIN PALACE	2.877
		SAN SIRO	2.346
		SPEED SKATING STADIUM	4.514
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	9.339
		MILANO HOCKEY 1	10.159
		MILANO HOCKEY 2	5.501
	<b>BORMIO</b>	VILLAGGIO OLIMPICO BORMIO	1.344
		POLICLINICO BORMIO	2.688
		BORMIO	3.295
	<b>LIVIGNO</b>	VILLAGGIO OLIMPICO LIVIGNO	1.344
		POLICLINICO LIVIGNO	2.688
		LSP MOTTOLINO	7.064
		LAM CAROSELLO	2.020
<b>SOCCORRITORE Totale</b>			<b>65.571</b>
<b>SOCCORRITORE LOGISTA</b>	<b>MILANO</b>	SPEED SKATING STADIUM	426

Profili coprogettazione tipologia di soccorritore	Cluster	Venue	Totale (h)
		ICE SKATING STADIUM - ASSAGO	861
		MILANO HOCKEY 1	1.201
		MILANO HOCKEY 2	621
	<b>BORMIO</b>	BORMIO	515
	<b>LIVIGNO</b>	LSP MOTTOLINO	653
		LAM CAROSELLO	191
<b>SOCCORRITORE LOGISTA Totale</b>			<b>4.467</b>
<b>SOCCORRITORE SPECIALIST</b>	<b>BORMIO</b>	BORMIO	1.657
	<b>LIVIGNO</b>	LSP MOTTOLINO	1.934
		LAM CAROSELLO	323
<b>SOCCORRITORE SPECIALIST Totale</b>			<b>3.914</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>81.203</b>

In conclusione, si riporta la sintesi delle attività, suddivise per Tipologia/Profilo, espresse in ore, previste dal Piano Sanitario predisposto, in collaborazione con gli Enti partecipanti alla coprogettazione e AREU, dal referente di Fondazione Milano Cortina (versione del 03/12/2025), con esclusione delle attività dei MSB a potenziamento del territorio:

Tipologie coprogettazione Mezzi e risorse materiali	Totale (h)
MSB (Mezzo Sanitario di Base)	12.869
CMR (Centro Medico di Rianimazione)	5.088
VETTURA/DISABILI	2.844
MOTOSLITTA/QUAD	1.867
ZAINO SQUADRE APPIEDATE	10.120
<b>Totale ORE complessive</b>	<b>32.788</b>

Profili coprogettazione tipologia di soccorritore	Totale (h)
OPERATORE MEDICAL STATION (MS)	7.251
SOCCORRITORE	65.571
SOCCORRITORE LOGISTA	4.467
SOCCORRITORE SPECIALIST	3.914
<b>Totale ORE complessive</b>	<b>81.203</b>

#### DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI

Le risorse finanziarie, complessivamente stanziate dall'Amministrazione delegante nell'ambito della richiamata procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990, **sono pari al massimo a € 2.200.000,00** (duemilioni duecentomila/00), come da ultima comunicazione

dell'ASST GOM Niguarda **prot. n. 45274 del 24/12/2025**, di cui al prot. AREU n. 38594/2025.

In tema di riconoscimento economico, come precisato dalle Linee Guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del terzo Settore “*la rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990*; pertanto, la relativa attività, sulla scorta degli orientamenti univoci della giurisprudenza amministrativa e contabile, dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte, posto che le amministrazioni pubbliche devono controllare il “*corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali*” (art. 93, comma 3, lett. e), CTS), ma anche degli eventuali beni pubblici messi a disposizione (ai sensi del richiamato art. 93, comma 4, CTS)”.

In questo senso, in tema di co-progettazione è condivisibile il fatto che, come sottolineato da autorevole dottrina (Marocchi 2025 - Gli aspetti economici della coprogettazione), i flussi che seguono la logica allocativa, diversamente da quelli che sottostanno ad una logica di scambio, non sono regolati dalle leggi della domanda e dell’offerta che presiedono al mercato, ma ad un’esigenza di dotare tutti i soggetti collaboranti delle risorse necessarie a metterli in condizione di operare come convenuto.

Proprio per aderire allo scopo della norma di predeterminare criteri e modalità di utilizzo delle risorse economiche disponibili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di co-progettazione, tenuto conto che risulterebbe eccessivamente gravoso per le Reti/Soggetti partner l’eventuale gestione centralizzata degli approvvigionamenti e della logistica, dello stoccaggio e della distribuzione del materiale necessario come pure, il costo operativo legato al coordinamento della raccolta, della validazione e della conservazioni di tutti i giustificativi di spesa riconducibili alle attività svolte, si ritiene di adottare un approccio che determini a monte i costi standard orari per ciascuna “unità di costo operativo” a copertura dei costi materiali orari legati al servizio per le singole componenti richieste dal progetto, **ad esclusione del personale il cui costo potrà essere addebitato in relazione ai diversi CCNL applicabili.**

Ciò premesso, nell’ambito del Servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base per la XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026, visto il Piano Sanitario predisposto in collaborazione con il referente di Fondazione Milano Cortina (responsabile dell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026) sono state identificate le seguenti Unità di costo operativo:

- MSB (senza soccorritori),
- CMR (senza soccorritori),
- VETTURA/DISABILI (senza soccorritori),

- MOTOSLITTA/QUAD (senza soccorritori),
- ZAINO SQUADRE APPIEDATE (senza soccorritori),
- OPERATORE MEDICAL STATION (esclusa quota oraria stipendiale),
- SOCCORRITORE (esclusa quota oraria stipendiale),
- SOCCORRITORE LOGISTA (esclusa quota oraria stipendiale),
- SOCCORRITORE SPECIALIST (esclusa quota oraria stipendiale).

Ed inoltre, le seguenti attività le cui spese sono oggetto di rendicontazione:

- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SINGOLA RETE ASSOCIATIVA / SOGGETTO,
- SPESE VIAGGIO DA FUORI LOMBARDIA, secondo i km percorsi.

Si forniscono successivamente le quantificazioni dei **costi orari standard di rimborso** per le Unità di costo operativo, riconoscibili per l'attività programmata ed effettivamente prestata (turni di servizio effettivo, anche in caso di rinvio dell'evento programmato), indicando in sintesi le modalità della loro determinazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti necessari a garantire lo standard qualitativo richiesto per le attività oggetto di co-progettazione, i cui elementi di calcolo sono agli atti del tavolo di coprogettazione.

Si evidenzia che, nel caso di prolungamento del turno programmato verrà addebitata l'ora intera a partire dalla mezz'ora dopo il superamento dell'orario di fine turno programmato (es. se il turno programmato termina alle ore 20:00 ed è richiesto dai responsabili di Venue di prolungare il servizio fino alle 20:40, avendo superato i 30 minuti dall'orario programmato di conclusione del turno, verrà addebitata l'ora intera ed in ogni caso fino alla fine del servizio). Stessa modalità è prevista in caso di anticipo dell'orario di inizio turno rispetto a quanto programmato.

#### **MSB (senza soccorritori)**

**Euro/ora 10,90**

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: Carburante, Sanificazione e lavaggio mezzo, Costi gestione mezzo, Attrezzature sanitarie e consumabili.

Si precisa che, in caso di manutenzione imprevista per “piccoli guasti” che impediscono l’operatività del mezzo nelle Venue di Bormio e Livigno, AREU mette a disposizione un meccanico appositamente contrattualizzato, con costi a carico dell’Agenzia.

#### **CMR (senza soccorritori)**

**Euro/ora 11,90**

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende tutti i costi

della componente MSB, oltre gli ulteriori seguenti elementi: Monitor 12 derivazioni, Revisione monitor, Materiale consumo monitor, Ventilatore, Revisione ventilatore, Materiale consumo ventilatore, Pompa siringa, Materiale consumo pompa siringa. Si precisa che, in caso di manutenzione imprevista per "piccoli guasti" che impediscono l'operatività del mezzo nelle Venue di Bormio e Livigno, AREU mette a disposizione un meccanico appositamente contrattualizzato, con costi a carico dell'Agenzia.

**VETTURA/DISABILI (senza autista)** Euro/ora 5,60

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: Carburante, Lavaggio mezzo, Costi gestione mezzo, Attrezzature sanitarie. Si precisa che, in caso di manutenzione imprevista per “piccoli guasti” che impediscono l’operatività del mezzo nelle Venue di Bormio e Livigno, AREU mette a disposizione un meccanico appositamente contrattualizzato, con costi a carico dell’Agenzia.

**MOTOSLITTA/QUAD (senza soccorritore)** Euro/ora 4,20

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: Carburante, Sanificazione e lavaggio mezzo, Costi gestione mezzo, Attrezzature sanitarie e materiale di consumo.

**ZAINO SQUADRE APPIEDATE (senza soccorritore)** Euro/ora 1,20

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: DAE, Noleggio bombole, Attrezzatura Sanitaria e materiale di consumo.

**OPERATORE MEDICAL STATION (esclusa quota oraria stipendiale)** Euro/ora 7,50

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: abbigliamento operativo (divisa), Assicurazione, Lavaggio e asciugatura divise, costo medico competente, spese di viaggio (per spostamenti all'interno di Regione Lombardia), quota spese di coordinamento locale (referente eventi).

**SOCCORITORE (esclusa quota oraria stipendiale)** Euro/ora 10,60

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende i seguenti elementi: abbigliamento operativo (divisa e dotazioni invernali), Assicurazione, Lavaggio e asciugatura divise, costo medico competente, spese di viaggio (per spostamenti all'interno di Regione Lombardia), quota spese di coordinamento locale (referente eventi).

**SOCCORRITORE LOGISTA (esclusa quota oraria stipendiale)** **Euro/ora 11,30**

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende tutti i costi della componente SOCCORRITORE, oltre le ulteriori attrezzature e dotazioni varie da sciatore.

**SOCCORRITORE SPECIALIST (esclusa quota oraria stipendiale)** Euro/ora 11,30

Il costo orario standard riconosciuto rispetto alle spese effettivamente sostenute (stimate su catalogo prezzi, IVA inclusa, di fornitori di AREU) comprende tutti i costi della componente SOCCORRITORE, oltre le ulteriori attrezzature e dotazioni varie da sciatore.

**COSTO ORARIO STIPENDIALE PERSONALE DIPENDENTE Euro/ora 22,00**

L'importo orario di Euro/ora 22,00 verrà utilizzato per la definizione del budget iniziale assegnato al singolo Partner della procedura di coprogettazione.

Il costo orario del personale dipendente, riconoscibile per l'attività programmata ed effettivamente prestata, potrà essere addebitato in relazione ai diversi CCNL applicabili. Esso comprende anche l'eventuale indennità di trasferta, ovvero - per quota - il tempo di viaggio, nonché le eventuali indennità notturna e festiva.

## ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, LOGISTICA E SPESE CENTRALIZZATE SINGOLA RETE ASSOCIAUTIVA PARTNER

Per questa tipologia di attività (da rendicontare specificatamente) è previsto un budget complessivo per tutti i soggetti coinvolti, fino a **€ 180.000,00**.

## SPESE VIAGGIO DA FUORI LOMBARDIA

Per questa tipologia di spesa, da rendicontare in base ai Km percorsi, tenendo presente che il luogo di arrivo/partenza da/verso fuori regione Lombardia è

MILANO, è previsto un budget complessivo per tutti i soggetti coinvolti, fino a **€ 46.000,00**.

Nel dettaglio, si precisa che è da considerarsi come limite massimo l'importo di **€ 0,60** a Km (nel caso di utilizzo di vetture) e di **€ 1,00** a Km (nel caso di utilizzo di autoambulanze) che comprendono il riconoscimento: del carburante, del pedaggio autostradale, dell'ammortamento e delle spese del mezzo, nei limiti del budget complessivo sopra indicato.

#### MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

In sostituzione della modulistica indicata nel Bando di coprogettazione, di cui alla procedura pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", approvata con **deliberazione AREU n. 326 del 05.09.2025**, il tavolo di coprogettazione ha definito che la rendicontazione dell'attività svolta verrà effettuata utilizzando la modulistica di seguito indicata:

- PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE ESECUTORE
- PROSPETTO B - Spese di coordinamento, logistica e centralizzate sostenute - anno 2026 – PARTNER
- PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE PARTNER
- PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026 - ENTE PARTNER

#### **PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE ESECUTORE**

Tale prospetto, da compilare da parte del singolo Ente esecutore del servizio, comprende i dettagli (nominativo, targa mezzo, data, Venue, luogo) dell'attività svolta suddivisa per tipologia di Unità di costo operativo riconosciuto. Inoltre, l'attività degli operatori/soccorritori sarà suddivisa tra dipendenti e volontari. L'attività indicata verrà valorizzata secondo il **costo standard orario di rimborso** di cui al presente documento.

La compilazione di tale prospetto, a firma del legale rappresentante dell'Ente esecutore, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx, consentirà:

- di svolgere le verifiche sull'attività da parte dei responsabili di Venue incaricati dalla Fondazione Milano Cortina 2026;
- compilare, in sintesi, la tabella dell'attività svolta di cui al **prospetto C**;
- compilare, in sintesi, la tabella delle spese complessivamente sostenute di cui al **prospetto D**;
- emettere il documento contabile di addebito nei confronti del soggetto Partner (es. Rete associativa di appartenenza).

## **PROSPETTO B - Spese di coordinamento, logistiche e centralizzate sostenute - anno 2026 – PARTNER**

Tale prospetto, da compilare da parte del singolo Ente partner, comprende il dettaglio delle spese effettivamente sostenute per le attività di coordinamento, logistiche e spese centralizzate, la cui documentazione è in possesso dell'Ente stesso.

La compilazione di tale prospetto, a firma del legale rappresentante dell'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx, consentirà di compilare in sintesi la tabella delle spese complessivamente sostenute di cui al **prospetto D**.

## **PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE PARTNER**

Tale prospetto, da compilare da parte del singolo Ente partner, sintetizza complessivamente l'attività svolta da parte del singolo Ente esecutore, suddivisa per Venue e per tipologia di Unità di costo operativo. Inoltre, l'attività degli operatori/soccorritori sarà suddivisa tra dipendenti e volontari.

La compilazione di tale prospetto, a firma del legale rappresentante dell'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx, consentirà di svolgere le verifiche sull'attività, da parte dei singoli responsabili di Venue incaricati dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

## **PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026 - ENTE PARTNER**

Infine, il **prospetto D**, da compilare da parte del singolo Ente partner, comprende la sintesi delle spese complessivamente sostenute, i cui dati derivano da quelli esposti:

- nel PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE ESECUTORE;
- nel PROSPETTO B - Spese di coordinamento e logistiche sostenute - anno 2026 – PARTNER.

In allegato a tale prospetto, dovranno essere forniti i singoli documenti di addebito che l'Ente Partner ha ricevuto dagli Enti esecutori del servizio.

La compilazione di tale prospetto, a firma del legale rappresentante dell'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx, unitamente con gli altri prospetti (A, B e C), consentirà di emettere il documento contabile di addebito nei confronti dell'ASST GOM Niguarda, con pagamento entro il termine di **60 gg.**, come stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002.

\* \* \*

Infine, come richiesto, si forniscono specifiche indicazioni per gli Enti partecipanti alla coprogettazione che risultano anche convenzionati con AREU per l'espletamento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in Regione Lombardia, assegnato a seguito della selezione specifica ai sensi dell'art.57 del D. Lgs. n. 117/2017 e soggetto alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (di seguito: "rendicontazione 118").

Fermo restando che non potranno essere esposti nella rendicontazione 118 i costi direttamente imputabili alle attività oggetto di co-progettazione, in considerazione della modalità di determinazione dei costi standard orari delle Unità di costo operativo individuati nel presente documento, le spese riconosciute nell'ambito della procedura di co-progettazione incideranno sulla determinazione della quota imputabile alla rendicontazione 118, limitatamente alle spese imputabili con la **Formula n. 1 % KM** e la **Formula n. 4 % IMPIEGO** (di cui all'art. 5 "Costi indiretti" del Regolamento 15 di AREU).

Conseguentemente, ai fini del calcolo delle Formule sopra indicate, verranno considerati al denominatore, rispettivamente, tutti i km percorsi dai mezzi in convenzione e tutte le ore svolte dal personale impiegato, compresi quindi i km e le ore relativi alle attività oggetto di co-progettazione, se attribuibili a risorse impiegate sia per il 118 che per le attività di co-progettazione.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ASST GOM MILANO

La documentazione da presentare alla ASST GOM Milano, a supporto dell'attività svolta e dell'impegno economico sostenuto, **entro 90 giorni dalla conclusione** della manifestazione olimpica, unitamente alla fattura o documento di addebito emesso dall'Ente Partner, è rappresentata esclusivamente dai seguenti documenti:

- Relazione conclusiva del progetto;
- PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026, sottoscritto digitalmente dagli Enti Esecutori, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx;
- PROSPETTO B - Spese di coordinamento e logistiche sostenute - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx;
- PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx;

- PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner, di cui dovrà essere fornito anche prospetto in formato .xlsx;
- COPIA delle FATTURE O NOTE DI ADDEBITO degli Enti Esecutori emesse nei confronti dell'Ente Partner.

Come sopra precisato il documento contabile di addebito, emesso dagli Enti Partner nei confronti dell'ASST GOM Niguarda, verrà pagato **entro il termine di 60 gg.**, come stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002.

#### ALLEGATI IN FORMATO TABELLARE

Con riferimento agli schemi di rendicontazione richiamati nel presente documento, ci si riferisce in particolare ai seguenti prospetti:

<b>Prospetto</b>	<b>Allegato convenzione</b>
PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026	Allegato 2
PROSPETTO B - Spese di coordinamento e logistiche sostenute - anno 2026	Allegato 3
PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026	Allegato 4
PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026	Allegato 5

#### SUDDIVISIONE ATTIVITA' E RISORSE ECONOMICHE PER SINGOLO ENTE PARTNER

Segue la suddivisione delle attività e delle risorse economiche per singolo Ente Partner partecipante alla coprogettazione, precisando che la quota di personale volontario rappresenta la quota di co-finanziamento a titolo di compartecipazione a carico del partner attuatore.

SUDDIVISIONE RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE PER SINGOLO ENTE PARTNER							TOTALE COMPLESSIVO COPROGETTAZIONE		
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV C.F. 13669721.006				RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ C.F. 90285150481 con la partecipazione di HIGH CARE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS C.F. 09842670961, in qualità di Ente esecutore					
% dipendenti: 50% % volontari: 50%				% dipendenti: 50% % volontari: 50%				% dipendenti: 50% % volontari: 50%	
ANPAS LOMBARDIA C.F. 9723552158 con la partecipazione di ATA SOCCORSO ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA C.F. 90027450155, in qualità di Ente esecutore	ORE	COSTO U.C.O. STD COMPLESSIVO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	ORE	COSTO U.C.O. STD COMPLESSIVO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	ORE	COSTO U.C.O. STD COMPLESSIVO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
MSB (senza soccorritori) CMR (senza soccorritori) VETTURA/DISABILI (senza soccorritori) MOTOSOCUITTA/QUAD (senza soccorritori) ZAINO SQUADRE APPENDATE	4.869 1.951 1.236 1.867 3.065	53.067€ 23.218€ 6.922€ 7.841€ 3.678€	4.086 1.466 804 - 4.414	44.532€ 17.446€ 4.502€ - 5.296€	3.915 1.671 804 - 2.641	42.673€ 19.385€ 4.502€ - 3.170€	12.869 5.088 2.844 1.867 10.120	140.272€ 60.548€ 15.926€ 7.841€ 12.144€	
<i>Totali ore mezzi e risorse materiali</i>	<b>12.988</b>	<b>94.726€</b>	<b>10.769</b>	<b>71.776€</b>	<b>9.031</b>	<b>70.230€</b>	<b>32.788</b>	<b>236.732€</b>	
OPERATORE MEDICAL STATION SOCCORRITORE SOCCORRITORE LOGISTA SOCCORRITORE SPECIALIST Totali ore solo soccorritori	- 23.028 16.352€ 3.489 27.977	- 244.092€ 16.060€ 39.077€ 299.521€	- 7.185 23.283 1.588 38.379 32.055	- 53.888€ 246.796€ 17.465€ - 318.467€	66 256.109€ 1.419 - 352.610€	496€ 204.162€ 15.898€ 425 21.171	7.251 211.866€ 15.614€ 4.677 225.316€	54.384€ 69.050€ 49.033€ 43.837€ 81.203	79.764€ 72.278€ 49.139€ 43.054€ 893.304€
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, LOGISTICA E ACQUISTI CENTRALIZZATI SINGOLO ENTE PARTNER									1.973.272€
SPESA VIAGGIO DA FUORI LOMBARDIA (luogo di arrivo/partenza da/verso fuori regione: MILANO)									
<b>TOTALE COMPLESSIVO (ARROT.)</b>	<b>781.345€</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (ARROT.)</b>	<b>822.208€</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (ARROT.)</b>	<b>596.447€</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (ARROT.)</b>	<b>596.447€</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (ARROT.)</b>	<b>2.200.000€</b>

Le ore di attività programmate non contengono l'attività di potenziamento MSB sul territorio

Il profilo "SOCCORRITORE" comprende anche:

- Spese di viaggio all'interno di Regione Lombardia
- Spese di coordinamento locale (referente eventi)

**RISORSE ECONOMICHE MASSIME ATTRIBUITE**

Ad esito della procedura di coprogettazione si riepilogano di seguito le risorse economiche complessivamente attribuite ai singoli Partner, le quali rappresentano il valore massimo rendicontabile per singolo soggetto partecipante, precisando che i soggetti partecipanti ATA SOCCORSO ONLUS e HIGH CARE ONLUS sono ricompresi, rispettivamente, nell'ambito dell'attività svolta dei Partner ANPAS LOMBARDIA e RETE NAZIONALE MISERICORDIA, in qualità di Enti esecutori.

A conclusione delle attività di cui al presente “piano di gestione del progetto”, eventuali modifiche nella copertura dei turni tra i singoli Enti Partner, rispetto a quanto programmato, possono comportare una diversa suddivisione delle risorse economiche tra gli stessi soggetti, nel limite complessivo del contributo stabilito in € 2.200.000,00.

<b>Ente Partner della Coprogettazione</b>	<b>Altro ente partecipante alla Coprogettazione</b>	<b>Risorse economiche complessive attribuite per l'attività prevista (ARROT.)</b>
ANPAS LOMBARDIA C.F. 97235520158	con la partecipazione di ATA SOCCORSO ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA C.F. 90027450155, in qualità di Ente esecutore	781.345,00 €
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV C.F. 13669721006	//	822.208,00 €
RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ C.F. 94285150481	con la partecipazione di HIGH CARE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS C.F. 09842670961, in qualità di Ente esecutore	596.447,00 €
<b>Totali (ARROT.)</b>		<b>2.200.000,00 €</b>

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA**  
**ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA**  
**E**  
**ANPAS LOMBARDIA**  
**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV**  
**RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ**

**per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017, del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026.**

**LE PARTI**

- ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (di seguito denominata anche ASST), con sede legale in Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, CF e Partita IVA: 09315660960, in atto rappresentata da Alberto Zoli, in qualità di legale rappresentante pro – tempore,

**E**

- ANPAS LOMBARDIA con sede in Milano (MI), Via Lanzone n. 19, Cod. Fisc. n. 97235520158, in atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore,
- ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV con sede in Roma (RM), Via Bernardino Ramazzini n. 31, P.Iva e Cod. Fisc. n. 13669721006, in atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore,
- RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ con sede in Firenze (FI), Via dello Steccuto n. 38/40, Cod. Fisc. n. 94285150481, in atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore,

(di seguito denominati anche Enti Partner),

### **Premesso che**

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota prot. n. 30018 del 04/09/2025 e di cui al prot. ASST GOM Niguarda n. 2025/26547 del 04/09/2025, ha conferito espressa delega ad AREU per “l'esecuzione di tutte le necessarie procedure dedicate allo svolgimento di un'istruttoria pubblica rivolta alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, d.lgs. 117/2017 codice del terzo settore nonché di quanto specificatamente disposto dal decreto n. 72/2021 del ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'effettuazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e di tutte le altre attività necessarie (come meglio definite in seguito e nell'allegato al presente documento) da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026”, precisando tra l'altro che:
  - i servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina nazionale e regionale di riferimento;
  - lo strumento giuridico individuato per lo svolgimento dell'attività è la co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), quale strumento in grado di consentire alla pubblica amministrazione di collaborare con gli enti del terzo settore (ETS) per la realizzazione di progetti di interesse generale;
  - a conclusione della procedura, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda stipulerà, con i soggetti individuati da AREU, le relative convenzioni e provvederà alle conseguenti attività amministrative e alla corresponsione diretta dei connessi oneri economici derivanti dalla procedura effettuata da AREU;
  - l'importo economico a disposizione dell'ASST GOM Niguarda, quale contributo per le attività oggetto della co-progettazione, è stimato in € 2.100.000,00. Dette risorse sono ricomprese tra quelle previste nel progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 di cui alla DGR n. XII/2931/2024;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con nota prot. n. 45274 del 24/12/2025, di cui alla nota prot. AREU n. 38594 del 29/12/2025, fermo quanto previsto nella sopracitata delega di cui alla nota prot. n. 30018 del 04/09/2025, ha precisato che l'importo economico a disposizione quale contributo massimo per le attività oggetto di co-progettazione è rimodulato in complessivi € 2.200.000,00 (con un'integrazione delle risorse economiche messe a disposizione pari a ulteriori €

100.000,00), da ricomprendere tra le risorse previste nel Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dell'Evento Olimpico, di cui alla D.G.R. n. XII/2931/2024, Allegato 1, tabella "Ripartizione dei costi degli interventi per anno";

- con delibera n. 326 del 05/09/2025 AREU ha indetto l'avviso pubblico per la procedura finalizzata alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. Lgs. n. 117/2017, del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026;
- Gli Enti Partner hanno presentato la candidatura all'avviso pubblico di AREU, al fine di partecipare alla co-progettazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e alle altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026. L'avviso e la candidatura, che si intendono qui richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- all'esito del sopra menzionato avviso ANPAS LOMBARDIA, ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV e RETE NAZIONALE MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ sono stati selezionati quali partner di ASST GOM Niguarda nella co-progettazione servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di base e altre attività da garantire in occasione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026;
- precisato che, per quanto riguarda gli altri soggetti partecipanti al sopra menzionato avviso, ovvero ATA SOCCORSO ONLUS e HIGH CARE ONLUS, sono ricompresi in qualità di Enti esecutori del servizio, rispettivamente, nell'ambito dell'attività svolta dai Partner ANPAS LOMBARDIA e RETE NAZIONALE MISERICORDIA;
- gli Enti Partner hanno partecipato alla co-progettazione delle attività di soccorso extraospedaliero di base necessari a garantire la corretta realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 di cui alla DGR n. XII/2931/2024, all'esito della quale è stato definito il progetto definitivo, di seguito definito "piano di gestione del progetto" Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 12 della L. 12 agosto 1990 n. 241;
- gli artt. 55, 92 e 93 del D. Lgs. 117/2017;

le Parti,

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto della convenzione)**

- a) La presente convenzione regola il rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione dell'attività definita nel tavolo di co-progettazione e del "piano di gestione del progetto" ivi definito.
- b) Gli Enti Partner e ASST GOM Niguarda, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a collaborare alla realizzazione del "piano di gestione del progetto" definito e concordato nel tavolo di co-progettazione (Allegato 1), garantendo, altresì, le risorse umane e strumentali indicate nel "piano di gestione del progetto".

### **Articolo 2 (Modalità di realizzazione del progetto)**

- a) Gli Enti Partner garantiscono, anche mediante gli Enti esecutori del servizio, che le risorse umane e strumentali impiegate siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia; con riferimento specifico alle risorse umane impiegate, gli Enti Partner si impegnano a fornire ad ASST GOM Niguarda l'elenco del personale impiegato secondo le modalità indicate dalla stessa ASST.
- b) Gli Enti Partner, con riferimento alle risorse umane impiegate nell'attività oggetto della convenzione, sono obbligati:
  - a osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale;
  - ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.
- c) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assicurando altresì la collaborazione tra tutti gli Enti Partner partecipanti alla co-progettazione volta a perseguire le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.
- d) L'Ente Partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, previa tempestiva notifica all'ASST GOM Niguarda.
- e) L'Ente Partner, anche mediante gli Enti esecutori del servizio, è chiamato a

rispondere dell'operato dell'attività del proprio personale, coinvolto a qualunque titolo nelle attività progettuali.

- f) Ciascun Ente Partner identifica un Responsabile-Coordinator di progetto, che è il legale rappresentante del Partner, ovvero soggetto appositamente e formalmente da lui delegato, il quale vigila sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

### **Articolo 3 (Contributo per la realizzazione delle attività)**

- a) L'importo complessivo del contributo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 2.200.000,00 il quale verrà corrisposto da ASST GOM Niguarda secondo le modalità previste dal "piano di gestione del progetto" agli Enti Partner ivi indicati, precisando che eventuali modifiche nella copertura dei turni tra i singoli Enti Partner, rispetto a quanto programmato, possono comportare una diversa suddivisione delle risorse economiche tra gli stessi soggetti, nel limite complessivo del contributo stabilito.
- b) L'importo corrispondente alle risorse messe a disposizione da ASST GOM Niguarda costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente secondo l'importo assegnato a ciascun Ente Partner come definito nel "piano di gestione del progetto", e costituisce contributo per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., ai sensi all'art. 12 della legge n. 241/1990 e, pertanto, fuori campo IVA.
- c) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato e, il Partner, deve assicurare la rendicontazione delle spese, inerenti alle attività materiali e immateriali svolte, nelle modalità definite nel progetto di cui all'Allegato 1.
- d) Gli Enti Partner, a conclusione dell'attività svolta, al fine di consentire a ASST GOM Niguarda di svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS, dovranno presentare la documentazione sottoelencata, entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività, con le modalità previste dal "piano di gestione del progetto":
- Relazione conclusiva del progetto;
  - PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026, sottoscritto digitalmente dagli Enti Esecutori (Allegato 2);
  - PROSPETTO B - Spese di coordinamento e logistiche sostenute - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner (Allegato 3);

- PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner (Allegato 4);
  - PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026, sottoscritto digitalmente dall'Ente Partner (Allegato 5);
- e) L'importo del contributo potrà subire riduzioni qualora le spese rendicontate nelle modalità indicate nella precedente lettera d), siano complessivamente inferiori al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo.
- f) ASST GOM Niguarda, al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche, con la collaborazione dei Responsabili di Venue incaricati dalla Fondazione Milano Cortina 2026, effettua controlli sull'attività svolta, sul corretto impiego delle risorse assegnate, nonché sulle spese sostenute, attraverso la verifica della documentazione di cui al precedente punto d), procedendo, se necessario, con la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
- g) La documentazione inerente le contribuzioni riconosciute e le spese sostenute dovrà essere conservata a cura degli Enti Partner per un periodo non inferiore a 10 anni.

#### **Articolo 4 (Fideiussione)**

- a) Gli Enti Partner, all'atto della sottoscrizione digitale della convenzione dovranno fornire una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari al 10% del contributo previsto per ciascun soggetto, a garanzia degli impegni assunti, per tutta la durata del rapporto convenzionale.
- b) In caso di recesso da parte di uno degli Enti Partner dalla presente convenzione, senza il rispetto del termine di preavviso previsti nel successivo art. 6, l'ASST GOM Niguarda provvede ad incamerare la garanzia proporzionalmente all'attività non eseguita da parte del singolo soggetto.
- c) Ulteriormente, se all'atto della risoluzione, anche concordata, gli Enti Partner non provvedessero alla restituzione delle dotazioni eventualmente fornite da ASST GOM Niguarda (apparecchiature sanitarie, attrezzature, hardware, ecc.), ASST GOM Niguarda provvede ad incamerare la cauzione commisurata al valore dei beni eventualmente forniti, salvo maggior danno.

#### **Articolo 5 (Variazioni e Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)**

- a) L'ASST GOM Niguarda si riserva, in qualsiasi momento di:
- chiedere ai soggetti Partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla

luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del progetto, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dello stesso, e purché funzionali alle finalità di interesse generale;

- disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche o di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o internazionali (in tali casi agli Enti Partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il riconoscimento del contributo corrispondente al valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).
- b) ASST GOM Niguarda assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti Partner, attraverso la verifica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione e definite nel “piano di gestione del progetto”, di cui all'Allegato 1, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti Partner, tenuti ad apportare le variazioni richieste.
- c) ASST GOM Niguarda all'esito dei controlli si riserva della facoltà di recedere, senza preavviso, dalla presente convenzione qualora l'esecuzione dell'attività non risulti conforme al progetto e comunque riconoscendo agli Enti Partner il contributo economico commisurato alle prestazioni già eseguite.

#### **Articolo 6 (Durata, Recesso e Risoluzione della convenzione)**

- a) La convenzione ha durata dal 06/01/2026 e sino al 22/03/2026 con esclusione del tacito rinnovo, salvo variazioni della pianificazione degli interventi sanitari definita dall'Organizzazione dell'evento olimpico Milano Cortina 2026.
- b) Qualora l'Ente Partner non riesca a garantire, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, le attività di cui al “piano di gestione del progetto”, a questo assegnate, deve segnalare immediatamente ad ASST e ai referenti di Fondazione Milano Cortina 2026 la mancata disponibilità alla copertura. Nel caso in cui l'Ente Partner, prima dell'avvio delle competizioni olimpiche, non riesca a garantire del tutto le attività previste nel “piano di gestione del progetto”, può presentare dichiarazione di recesso dalla presente convenzione. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad ASST almeno sette giorni naturali e consecutivi prima dell'avvio delle competizioni olimpiche, precisando in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.
- c) Qualora le motivazioni addotte nella dichiarazione per il recesso anticipato, fatto comunque salvo idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate a una

risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la presente convenzione, ASST procede ad incamerare in toto la garanzia, fatti salvi i maggiori danni.

- d) Costituisce causa risolutiva espressa della presente convenzione l'assenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dell'avviso pubblico indetto da AREU, nonché il mancato rispetto dei contenuti della domanda di partecipazione all'avviso pubblico, parte integrante della presente convenzione. ASST, all'esito dei controlli procederà a comunicare all'Ente Partner la risoluzione immediata della convenzione.
- e) In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione dal rapporto convenzionale l'Ente Partner è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dal termine del rapporto, tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da ASST, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate, nonché tutte le somme ricevute a titolo di acconto e non dovute, per i periodi di servizio non resi.

#### **Articolo 7 (Divieto di cessione)**

- a) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni causati ad ASST GOM Niguarda. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività oggetto della presente convenzione, salvo il coinvolgimento degli Enti esecutori aderenti agli Enti Partner in qualità di Reti associative del soccorso, e degli Enti esecutori partecipanti alla procedura di coprogettazione.
- b) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti Partner assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a ASST le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente articolo.

#### **Articolo 8 (Responsabilità civile e polizze assicurative)**

- a) Qualsiasi comunicazione scritta proveniente da terzi che attribuisca responsabilità per un danno connesso ad attività di specifica competenza di un Ente Partner dovrà essere trasmessa ad ASST che potrà chiedere allo stesso la trattazione e gestione diretta.
- b) Le responsabilità e gli eventuali oneri risarcitorii derivanti da comportamenti del personale degli Enti Partner, ovvero degli Enti esecutori del servizio, in quanto titolari dei rapporti giuridici con i singoli operatori, anche volontari, ricadono integralmente sugli Enti Partner, ovvero sugli Enti esecutori.

- c) Gli Enti Partner, oppure gli Enti esecutori, sono obbligati a garantire la copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente per il personale dipendente, nonché le ulteriori coperture:
- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale dipendente e, o volontario (compreso personale che presti servizio civile);
  - per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale rischio *in itinere*.
- d) Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di ASST e di AREU (ex art. 1916 codice civile).
- e) Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, gli Enti Partner dichiarano espressamente di manlevare ASST e AREU da qualsiasi responsabilità.

#### **Articolo 9 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

- a) Gli Enti Partner e gli Enti Esecutori, direttamente ovvero per il tramite del proprio personale dipendente o volontario, si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le informazioni di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa. È altresì vietato utilizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, dati/informazioni, immagini, video e audio riguardanti l'evento olimpico e/o gli utenti a qualsiasi titolo destinatari dei servizi oggetto di convenzione. Tale divieto comprende anche la diffusione e/o la comunicazione di dati e fatti appresi, utilizzando social media e tramite rapporti con la stampa.
- b) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR").
- c) Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per i trattamenti dei dati personali pubblicata sui rispettivi siti istituzionali.
- d) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

- e) Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR, si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.
- f) I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR.
- g) Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).
- h) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, nonché per la specifica definizione delle misure organizzative e tecniche per l'adeguata protezione dei dati personali, i Contitolari rinviano a successivo Accordo di Contitolarità, da sottoscrivere tra le parti.

#### **Articolo 10 (Controversie)**

- a) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra gli Enti partner e ASST GOM Niguarda, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- b) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, gli Enti Partner saranno comunque tenuti a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo, fatte salve le ipotesi di sospensione disposte da ASST GOM NIGUARDA come disciplinate dai precedenti articoli.

#### **Articolo 11 (Spese della convenzione)**

- a) Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico degli Enti Partner.
- b) Sono pure a carico degli stessi le eventuali spese della presente scrittura ed

accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

#### **Articolo 12 (Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento)**

- a) Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **Articolo 13 (Comunicazioni)**

- a) Ogni comunicazione, perché sia ritenuta valida, deve avvenire tramite gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di ASST GOM Niguarda e i singoli Enti Partner.

#### **Articolo 14 (Norme di rinvio)**

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, con particolare riferimento a quanto indicato nell'Avviso pubblico per la procedura finalizzata alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione indetto da AREU.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

- Allegato 1 – Piano di gestione del progetto;
- Allegato 2 – PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026;
- Allegato 3 – PROSPETTO B - Spese di coordinamento e logistiche sostenute - anno 2026;
- Allegato 4 – PROSPETTO C - SINTESI dell'attività svolta - anno 2026;
- Allegato 5 – PROSPETTO D - Spese complessive sostenute - anno 2026.

Milano, Data della sottoscrizione digitale

Per ASST GOM NIGUARDA

il Direttore Generale p.t. Alberto Zoli \_\_\_\_\_

Per gli Enti Partner

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

**Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente concordano ed espressamente approvano per iscritto le seguenti clausole:

- Art. 5 (variazioni e Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)
- Art. 6 (durata, recesso e risoluzione della convenzione);
- Art. 10 (controversie).

Milano, Data della sottoscrizione digitale

Per ASST GOM NIGUARDA

il Direttore Generale p.t. Alberto Zoli \_\_\_\_\_

Per gli Enti Partner

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante p.t. \_\_\_\_\_

## PROSPETTO A - DETTAGLIO dell'attività svolta - anno 2026 - ENTE ESECUTORE

L'attività di dettaglio indicata nel prospetto corrisponde a quella effettivamente resa per la realizzazione del progetto da parte degli Enti esecutori (Ente partner e/o Enti di cui quest'ultimo si avvale per lo svolgimento dell'attività), in coerenza con il dettaglio analitico dei servizi resi in possesso dello stesso Ente esecutore e dell'Ente organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026).

Luogo, data

Il legale rappresentante Ente esecutore dell'attività

**PROSPETTO B - Spese di coordinamento, logistiche e centralizzate sostenute - anno 2026 - PARTNER**

Le spese indicate nel prospetto sono quelle di coordinamento, logistiche e centralizzate sostenute per la realizzazione del progetto dall'Ente partner, la cui documentazione è in possesso dell'Ente stesso.

Luogo, data  
Il legale rappresentante Ente partner

Entopathology

L'attività di sintesi indicata nel prospetto corrisponde a quella effettivamente resa per la realizzazione del progetto da parte degli Enti esecutori (Ente partner e/o Enti di cui quest'ultimo si avvale per lo svolgimento dell'attività), in coerenza con il dettaglio analitico dei servizi resi in possesso dell'Ente partner.

Il legale rappresentante Ente partner

Luogo, data

Ente parter

Le spese indicate nel prospetto sono quelle sostenute per la realizzazione del progetto dagli Enti esecutori (Ente partner e/o Enti di cui quest'ultimo si avvale per lo svolgimento dell'attività), la cui documentazione è in possesso dell'Ente partner.

Luogo, data